



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

27037 PIEVE DEL CAIRO
P.zza Paltineri n. 9

UFFICIO
RAGIONERIA

P.I. 00482780186

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 19-10-2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI – PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2022 – RINEGOZIAZIONE ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE con Decreto Sindacale n. 7 del 24/09/2020 la sottoscritta è stata nominata Responsabile della Posizione Organizzativa Area finanziaria - Tributi;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 42 del 18/12/2019 con la quale veniva affidata la concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2022 alla società Abaco S.p.a., con sede in Padova, Via F.lli Cervi n. 6, C.F. e Partita IVA 02391510266;

DATO ATTO che il canone annuo riconosciuto al Comune di Pieve del Cairo ammonta ad € 5.055,00 ai sensi dell'affidamento di cui al paragrafo precedente;

VISTE le disposizioni dell'art. 165, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, che prevedono che: "Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.";

CONSIDERATO quanto previsto dal diritto civile, con particolare riferimento al caso di eventi straordinari sopraggiunti alla conclusione del contratto. Infatti, secondo gli ordinari canoni ermeneutici mutuati dal diritto civile, l'evento straordinario deve essere imprevedibile al momento della conclusione del contratto e non dovuto a colpa della parte che lo invoca; deve essere oggettivo, cioè deve impedire oggettivamente la normale prosecuzione del progetto secondo il piano fissato, senza che vi rientrino le vicende soggettive del debitore; l'evento, infine, deve essere imprevedibile con tutta l'ordinaria diligenza, intesa qui non come quella del buon padre di famiglia, ma come quella professionale e più qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ.

DATO ATTO CHE:

- l'emergenza pandemica in atto ed i conseguenti provvedimenti emanati dalle autorità competenti, preordinati per il contenimento del virus Covid-19, si configurano come evento imprevedibile in relazione

alla natura del negozio ed alle condizioni del mercato, che non dipendono da dolo e/o colpa di alcuna delle parti contrattuali, da cui ne deriva la piena legittimazione della rinegoziazione;

- la riduzione degli incassi comporta una grave incidenza sull'equilibrio economico della gestione e la necessità di un intervento "riequilibratore" mediante la revisione delle condizioni pattuite, posto che la situazione di squilibrio è palesemente riconducibile a fatti esterni, non prevedibili, e sicuramente non riconducibili al concessionario, così come previsto dall'art. 165 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la Relazione tematica n. 56 del 8 luglio 2020 della Corte di Cassazione, che tra l'altro, precisa: *"Proprio la portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume assoluta centralità, postulando la rinegoziazione come cammino necessitato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute. La correttezza è suscettibile di assolvere, nel contesto dilaniato dalla pandemia, la funzione di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione. Il contemperamento tra istanze creditorie e debitorie relative alle prestazioni temporaneamente impossibili o eccessivamente onerose va intrapreso attraverso il ricorso alla rinegoziazione. Impellenza, questa, che non si pone soltanto con riferimento a prestazioni concretamente interdette dalle misure di contenimento, ma anche con riguardo a quelle che si inseriscono nell'ambito di scambi contrassegnati da stagnazioni e rallentamenti gestionali o da aumenti smisurati dei costi di produzione o approvvigionamento di materie e servizi. Il venir meno dei flussi di cassa è un contagio diffuso, rispetto al quale la terapia non è la cesura del vincolo negoziale, ma la sospensione, postergazione, riduzione delle obbligazioni che vi sono annesse. La risposta all'esigenza manutentiva del contratto e di rinegoziazione necessaria del suo contenuto va ritrovata nell'attuale diritto dei contratti riletto al lume del principio di solidarietà e rivitalizzato in un'ottica costituzionalmente orientata attraverso la clausola di buona fede, che di quel principio è il portato codicistico. La clausola generale di buona fede diviene, in questa prospettiva, garanzia di un comportamento corretto nella fase di attuazione delle previsioni contrattuali. In virtù della valutazione economico-giuridica del criterio della bona fides e degli obblighi di cooperazione fra le parti nella fase esecutiva del contratto, l'adeguamento del contenuto di quest'ultimo connesso all'obbligo di rinegoziare non contraddice l'autonomia privata, in quanto adempie alla funzione di portare a compimento il risultato negoziale prefigurato ab initio dalle parti, allineando il regolamento pattizio a circostanze che sono mutate...La rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio, diventa, pertanto, un passaggio obbligato, che serve a conservare il piano di costi e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale."*;

VISTA la comunicazione della società Abaco S.p.A. nostro prot. n. 4357 in data 01.10.2020, dove è specificato che, oltre alla riduzione degli incassi l'equilibrio contrattuale è stato inciso anche da:

- emissione degli atti in ritardo rispetto alla programmazione, - anche finanziaria;
- annullamento delle campagne affissioni;
- riduzione delle entrate per oggetti di imposta temporanei;
- soglia percentuale dei contribuenti paganti che si ridurrà drasticamente ad ogni singola fase di riscossione (diminuzione della propensione al pagamento);

A fronte delle riduzioni di gettito e di fatturato la società concessionaria ha dovuto sostenere i costi per:

- mantenimento dei servizi essenziali anche durante il periodo di lockdown;
- spese fisse generali di gestione (affissatori, agenzie, consulenti, affitti, veicoli, assicurazioni, polizze contrattuali, utenze, abbonamenti, software, hardware, start-up ecc.);
- maggiori spese gestionali per adeguamento alle norme sanitarie;

DATO ATTO CHE nella medesima comunicazione viene proposta una rinegoziazione del canone per l'anno 2020, da €. 5.055,00 ad €. 3.875,00;

VISTI i prospetti inerenti gli incassi effettivi registrati dalla società concessionaria al 30/09/2020 e le proiezioni di gettito al 31/12/2020, agli atti.

RITENUTO opportuno concedere la rinegoziazione del canone anno 2020, per tutte le motivazioni sopra riportate, nella misura di €. 3.875,00;

VISTI:

- la deliberazione C.C. n. 3 del 29/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
- il contratto relativo all'affidamento in oggetto sottoscritto tra le parti in data 30/06/2020;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D. Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

1. **DI RIDETERMINARE**, per le motivazioni specificate in premessa, il canone per l'anno 2020 riconosciuto al Comune di Pieve del Cairo dalla società Abaco S.p.a., con sede in Padova, Via F.lli Cervi n. 6, C.F. e Partita IVA 02391510266 in ragione dell'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2022 – da €. 5.055,00 ad €. 3.875,00;
2. **DI DARE ATTO** che lo stanziamento di entrata verrà adeguato di conseguenza da €. 5.055,00 ad €. 3.875,00 con successiva variazione di bilancio e che la relativa riduzione di gettito verrà compensata mediante il ricorso al Fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali di cui all'art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
3. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Serena Montini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla copertura finanziaria della presente.

Il relativo impegno di spesa è stato annotato ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

Firmato, per quanto di propria competenza dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Serena Montini



Pubblicazione n. 413 del 19/10/22